

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI LATINA

Repertorio n. _____

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

TRA

L'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Latina (cod. fisc. n. 00081960593)

E

l'Impresa _____, con sede in _____, via _____, n° ____ (cod. fisc. _____)

PER

i lavori di realizzazione di n. 3 alloggi nei locali condominiali e commerciali, di proprietà dell'Ater, siti nel Comune di Fondi, via Lazio, lotto 15°, scale C ed H, da finanziarsi con i proventi derivanti dalla legge 560/93 – DGRL 485/2014.

CIG _____ - CUP E71H14000090002.

Importo contrattuale: € 104.974,52

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno _____ del mese di _____ in Latina, nella sede dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Latina, via Curtatone n. 2, avanti a me dott. Paolo Ciampi, Direttore Generale dell'Ente, autorizzato ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, alla stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa, si sono personalmente costituiti:

1) l'ing. Riccardo Roco, nato a Roma il 13/04/1965, il quale interviene in

questo atto, unicamente nella sua qualità di Dirigente dell'Area Tecnica e legale rappresentante dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Latina, in forza della deliberazione n. 47 in data 28/04/2015 del Commissario Straordinario dell'Azienda medesima, presso la cui sede per la carica è domiciliato;

2) il sig./ra _____, nato a _____ (____) il __/__/____ (Cod. Fisc. _____), quale legale rappresentante dell'impresa _____, con sede in _____(____), via _____, n°____, presso la quale per la qualifica è domiciliato.

Detti signori comparenti, maggiori di età, della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo, rinunciano, di comune accordo fra loro e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di far constatare con atto pubblico quanto appresso:

PREMESSO

- che, con determinazione n. 22 del 07/05/2018 del Dirigente dell'Area Tecnica, è stato deciso di procedere all'affidamento dei lavori per la realizzazione di n. 3 alloggi nei locali condominiali e commerciali, di proprietà dell'Ater, siti nel Comune di Fondi, via Lazio, lotto 15°, scale C ed H, da finanziarsi con i proventi derivanti dalla legge 560/93 – DGRL 485/2014, **CIG _____ - CUP E71H14000090002**, per l'importo complessivo a base di gara di Euro **104.974,52** compresi gli oneri per la sicurezza pari ad Euro **3.120,69**, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, con il criterio del minor prezzo,

da determinarsi mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), del predetto decreto legislativo e successive modificazioni ed integrazioni;

- che, in attuazione di quanto stabilito nella relativa lettera di invito, il giorno __/__/2018 ha avuto luogo la prima seduta della Giuria di gara, all'uopo costituita, come da verbale redatto in pari data;

- che - previo procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 97, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., della congruità dell'offerta - la Giuria aveva provvisoriamente, aggiudicato l'appalto in argomento all'Impresa _____, con sede in _____(____), via _____, n° ____; come da verbale di gara in data __/__/2018;

- che il Dirigente dell'Area Tecnica dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Latina, con determinazione n. ____ del __/__/2018, approvava gli atti relativi alla procedura di gara di cui sopra ed aggiudicava, definitivamente, l'appalto di che trattasi alla suddetta Impresa;

- che, ai sensi dell'art. 76 del predetto decreto, è stata data comunicazione a tutti i candidati, che hanno presentato offerta ammessa in gara dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, giusta note in data __/__/2018;

- che, in data __/__/2018, ai sensi dell'art. 36, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. - è stato pubblicato nei modi di legge l'avviso sui risultati della procedura di gara suindicata;

- che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è stato sottoscritto, in data __/__/2018, dal Responsabile del Procedimento e dal legale rappresentante della suddetta impresa, apposito verbale di accertamento

della piena disponibilità degli immobili per consentire l'immediata esecuzione dei lavori di cui trattasi;

TUTTO CIO' PREMESSO

e che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

- L'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Latina, come sopra rappresentata, affida all'Impresa _____, che accetta, senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di n. 3 alloggi nei locali condominiali e commerciali, di proprietà dell'Ater, siti nel Comune di Fondi, via Lazio, lotto 15°, scale C ed H.

- I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in osservanza delle clausole stabilite nel presente contratto, delle prescrizioni contenute nel capitolato speciale, ed in ottemperanza delle disposizioni della Direzione dei Lavori.

- Il capitolato speciale di appalto, l'elenco dei prezzi, gli elaborati grafici di progetto, il piano di manutenzione, il piano di sicurezza e coordinamento, le relazioni tecniche, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, e dei quali l'impresa appaltatrice riconosce di aver preso completa ed esatta conoscenza, previa sottoscrizione dei componenti e mia, restano depositati nell'archivio dell'Ente appaltante.

- Il suddetto piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'Impresa appaltatrice, per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici

compatibili tra loro e coerenti con il piano medesimo.

Articolo 2

- Per quanto non previsto o non diversamente disposto dalle clausole del presente contratto e dalle prescrizioni del capitolato speciale di appalto, di cui al precedente art. 1, si intendono richiamate tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, all'osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.

- In particolare, per tutto quanto concerne i rapporti tra l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Latina e l'Impresa appaltatrice, nonché per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori, si farà riferimento alle norme in vigore per gli appalti di lavori pubblici.

Articolo 3

- L'Impresa appaltatrice, come sopra rappresentata, dichiara, a tutti gli effetti, di aver attentamente esaminato e valutato tutti i documenti di appalto, di aver preso visione della località nella quale le opere e le forniture appaltate dovranno essere eseguite, e di aver valutato tutte le circostanze che possono influire sull'andamento dei lavori per cui, nella piena conoscenza dell'importanza dell'appalto e delle sue difficoltà e specialità di esecuzione, riconosce, potersi l'appalto stesso compiere secondo le condizioni e le modalità stabilite o richiamate nel presente contratto ed entro i limiti di tempo previsti dal successivo art. 6.

Articolo 4

- I lavori dovranno essere eseguiti sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'Ente appaltante.

- L'Impresa appaltatrice assume comunque sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa o motivo, in particolar modo per infortuni, in relazione all'esecuzione del presente appalto. L'Ente appaltante, quindi, e tutto il personale da esso preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori si intendono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità inerente l'esecuzione dell'appalto e dovranno essere sollevati dall'Impresa appaltatrice da ogni e qualsiasi molestia che potesse eventualmente contro di loro venire promossa.

Articolo 5

- A norma dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
- L'Impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio i lavori contrattualmente previsti.
- L'Impresa potrà chiedere l'autorizzazione al subappalto soltanto delle opere indicate, all'atto di presentazione dell'offerta, in apposita dichiarazione, ferma restando la sussistenza delle altre condizioni prescritte dal succitato art. 105 e successive modificazioni ed integrazioni e l'osservanza degli obblighi in esso contenuti.
- L'Ente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti.
- Ai sensi del suddetto art. 105 è fatto obbligo all'Impresa comunicare all'Ente, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dei lavori, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
- L'Impresa è tenuta, ad applicare, per i pagamenti nei confronti dei

subappaltatori e dei subcontraenti, il disposto di cui all'art. 3, comma 8, della legge 13/8/2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

- L'Impresa – in relazione a quanto disposto dal comma 9 del suddetto art. 3 – si impegna ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori e subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in argomento.

- L'Impresa si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Latina – della notizia dell'inadempimento del subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 6

- Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori oggetto del presente appalto così come meglio precisato nell'art. 2.9 del capitolato speciale d'appalto, è stabilito in 180 (cento-ottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, determinata da apposito verbale redatto in duplice originale e sottoscritto per l'Ente appaltante dal Direttore dei lavori e per l'Impresa appaltatrice dal rappresentante di questa.

- Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto alla data prestabilita, verrà applicata all'Impresa una penale pari allo 0,3 per mille giornaliero (zero virgola tre per ogni mille) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 2.12 del Capitolato Speciale d'Appalto.

- In tal caso l'Impresa sarà tenuta anche al rimborso delle spese di protratta assistenza.

- Fermo restando quanto già precisato nel primo comma del presente articolo, l'ultimazione dei lavori, che, con riferimento all'art. 107, comma

5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dovrà essere, tempestivamente, comunicata per iscritto dall'Impresa appaltatrice alla Direzione dei lavori, sarà accertata e formalizzata per le necessarie constatazioni in contraddittorio mediante redazione, in duplice originale, di apposito verbale sottoscritto dal Direttore dei lavori dell'Ente appaltante e dal rappresentante dell'Impresa appaltatrice.

- Entro sessanta giorni dalla data di detto verbale di ultimazione dei lavori sarà redatta la contabilità finale, la quale dovrà essere sottoscritta per accettazione dal rappresentante dell'Impresa appaltatrice entro quindici giorni dall'invito all'uopo rivolto per iscritto all'Impresa stessa dal R.U.P..

- Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorrerà il periodo di gratuita manutenzione, che avrà termine con l'approvazione finale del collaudo provvisorio delle opere oggetto del presente appalto, fermo restando quanto in proposito prescritto dal capitolato speciale di appalto relativamente agli impianti tecnici.

- Resta inteso e confermato tra le Parti che i lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili ad insindacabile giudizio dell'Ente appaltante saranno eseguiti direttamente dall'Ente stesso, addebitandosi le spese all'Impresa appaltatrice inadempiente, ove questa non provvedesse nei termini che le verranno prescritti.

- La presa in consegna delle opere oggetto del presente appalto da parte dell'Ente appaltante dovrà risultare da apposito verbale redatto in duplice originale e sottoscritto dal Direttore dei lavori dell'Ente medesimo e dal rappresentante dell'Impresa appaltatrice.

- Ai sensi dell'art. 102, del D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed

integrazioni il collaudo finale deve aver luogo, entro e non oltre sei mesi, dalla data di ultimazione dei lavori.

- Il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel capitolato speciale di appalto, per detta emissione.

- Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.

- L'Impresa appaltatrice, salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Ente appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Articolo 7

- L'Impresa appaltatrice si obbliga a consegnare all'Ente appaltante, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici.

- L'Impresa si obbliga, altresì, a trasmettere il POS – piano operativo di sicurezza – ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

- Il suddetto piano operativo di sicurezza, unitamente ai documenti di cui al precedente art. 1, farà parte integrante del presente contratto.

Articolo 8

- Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto,

L'Impresa si obbliga ad osservare tutte le norme e prescrizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si svolgono i lavori anzidetti.

- L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi suddetti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione ed in particolare si obbliga ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alla Cassa Edile ed agli Enti Scuola contemplati dagli accordi collettivi per l'industria edile.

- L'Impresa si obbliga, altresì, ad osservare le leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza lavoratori.

- I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

- Qualora, per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, per l'emissione del certificato di regolare esecuzione, per la verifica di conformità e per il pagamento dello stato finale, il responsabile del procedimento acquisisca il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del presente contratto, il medesimo tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

- Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate, mediante il documento unico di regolarità contributiva, sarà disposto direttamente agli

enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile.

- In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni saranno operate le ritenute dello 0,50 per cento, previste dall'art. 30 comma 5bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., che saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 9

- L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

- L'Impresa, ai sensi del comma 7 della suddetta legge, ha indicato in apposita dichiarazione, acquisita in atti, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai pagamenti relativi ai lavori oggetto del presente contratto, nonché le generalità delle persone delegate ad operare sui conti correnti stessi.

- L'Impresa si obbliga, altresì, a trasmettere all'Ente comunicazione per iscritto, per eventuali variazioni in merito ai dati di cui alla suddetta dichiarazione, ai sensi della normativa in argomento.

Articolo 10

- Il corrispettivo del presente appalto è stabilito, in € _____ (Euro _____/___), così come risulta dall'importo dei lavori posto a base di gara, ridotto del ribasso del ____% (_____ per cento), offerto dall'Impresa appaltatrice in sede di gara sull'importo dei lavori posto a base di gara ed integrato della somma di € 3.120,69 (Euro

tremilacentoventi/69), per oneri relativi alla sicurezza.

- Ai sensi dell'art. 26 ter della legge n. 98/2013 e successive modificazioni ed integrazioni ed alle condizioni in esso stabilire, è dovuta l'anticipazione del prezzo pari al 20% del suddetto corrispettivo, salvo espressa rinuncia in forma scritta da parte dell'Impresa appaltatrice.

- Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione di cui sopra verranno applicati l'art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

- L'Impresa si impegna, ai sensi del suddetto articolo 35, a comunicare i dati relativi alla garanzia fidejussoria da prestare per un importo pari alla suddetta anticipazione, maggiorato del tasso legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori.

- Il presente contratto è stipulato a corpo, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e successive modificazioni ed integrazioni e, pertanto, l'importo sopra indicato resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle Parti alcuna successiva verifica sulle misure o sul valore attribuito alla qualità dei lavori.

- Per l'esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei prezzi secondo quanto disposto dall'art. 2.22 del capitolato speciale d'appalto.

- Nel caso che la Direzione dei lavori ritenga opportuno far eseguire alcune categorie di lavori e forniture inerenti all'appalto da altre ditte, l'impresa appaltatrice ha l'obbligo di effettuare le necessarie anticipazioni di denaro, sull'importo delle quali sarà corrisposto l'interesse legale, riferito all'anno in corso.

- L'Impresa appaltatrice, come sopra rappresentata, riconosce che il corrispettivo dell'appalto, pattuito nelle misure, con le modalità ed alle condizioni indicate o richiamate nel presente contratto, è comprensivo di tutte le opere e forniture occorrenti per la perfetta esecuzione dell'appalto stesso.

Articolo 11

- L'Impresa ha l'obbligo di condurre a termine i lavori appaltati anche se nel corso della loro esecuzione dovessero intervenire variazioni dei costi dei materiali, delle mercedi, e degli oneri connessi.

- Ai sensi dell'articolo 106, comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali.

Articolo 12

- Il corrispettivo relativo all'esecuzione dei lavori sarà liquidato all'Impresa in base a certificati di pagamento in acconto emessi dall'Ente, in relazione agli stati di avanzamento dei lavori, con le modalità precisate all'art. 26 del capitolato speciale di appalto.

- Sull'importo di ogni singolo stato di avanzamento verrà applicato il ribasso contrattuale di cui al precedente art. 10 e saranno operate le ritenute previste dalla vigente normativa.

- Il pagamento degli stati di avanzamento lavori, nonché del saldo finale è subordinato all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

- E' vietata la cessione del credito derivante dai corrispettivi d'appalto, salvo quanto disposto dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e successive

modificazioni ed integrazioni.

- Nei casi previsti dal suddetto art. 106 dovranno essere tassativamente osservate le formalità e modalità stabilite dall'articolo medesimo.

Articolo 13

- A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento delle obbligazioni e di tutto quanto altro indicato o richiamato nel presente contratto, l'importo della cauzione di cui all'art.103, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., viene definito nella misura di € _____ ridotta del 50% e, precisamente, pari al ___% dell'importo contrattuale, ai sensi del disposto di cui all'art. 93 comma 7 del predetto decreto legislativo.

L'Impresa, pertanto, ha costituito, ai sensi del predetto art. 103, una cauzione definitiva per un importo pari ad € _____ (euro _____/00) mediante fideiussione della Compagnia di Assicurazioni _____ – Agenzia n. _____ – la quale con polizza n. _____ in data _____ ha prestato la propria garanzia nell'interesse dell'Impresa ed a favore dell'Ente fino alla concorrenza della suddetta somma di € _____.

- L'ammontare residuo della suddetta cauzione sarà svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo dei lavori di cui al presente contratto.

- Ai sensi dell'articolo 103, commi 7,8 e 10, del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, l'Impresa appaltatrice, ha stipulato, altresì, una polizza di assicurazione n. _____ con la Compagnia di Assicurazioni _____, che garantisce all'Ente, fino alla data di emissione del certificato di collaudo, la copertura contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, per una somma

assicurata, non inferiore a 500.000,00 Euro, nonché contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, con un massimale di 1.500.000,00 Euro.

Articolo 14

- L'Ente appaltante potrà dichiarare risolto il presente contratto:
- qualora si verifichi un caso che possa dar luogo ad un procedimento penale per frode dell'Impresa appaltatrice, oppure quando consti che un tale procedimento sia stato iniziato dall'Autorità Giudiziaria per denuncia da parte di terzi;
- qualora, per negligenza o per grave contravvenzione agli obblighi e alle condizioni stipulate, l'Impresa appaltatrice comprometta, a giudizio insindacabile dell'Ente appaltante, la buona riuscita dei lavori oggetto dell'appalto;
- qualora, per negligenza dell'Impresa appaltatrice, si verifichino irregolarità o ritardi nell'esecuzione dei lavori e l'Impresa stessa non provveda, entro il termine perentorio ed improrogabile di quindici giorni dalla formale ingiunzione da parte dell'Ente appaltante, alla regolare e continuativa attività dei lavori stessi, sempre che l'Ente medesimo non ritenga opportuno far luogo all'esecuzione d'ufficio, salvo in ogni caso il risarcimento di tutti i danni che possano derivarne all'Ente medesimo;
- qualora l'Impresa appaltatrice ceda il presente contratto;
- qualora l'Impresa appaltatrice affidi in subappalto o in cottimo, in tutto o in parte, i lavori che formano oggetto del presente appalto, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente appaltante;
- qualora si verifichino gravi o ripetute violazioni al piano delle misure per

la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'art. 1 del presente contratto;

- qualora, l'Impresa non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

- Nei casi di risoluzione del contratto di appalto, come pure in caso di sopravvenuto fallimento dell'Impresa appaltatrice, i rapporti con l'Impresa stessa saranno definiti con salvezza di ogni possibile diritto, ragione ed azione dell'Ente appaltante.

Articolo 15

- Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del contratto stesso, sono a carico esclusivo dell'Impresa appaltatrice.

- A carico esclusivo dell'Impresa appaltatrice restano altresì le tasse, imposte e in genere qualsiasi onere che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle forniture ed opere oggetto del presente appalto, anche se intestati a nome dell'Ente appaltante o di altri.

- L'Impresa è tenuta a versare, in conformità di quanto stabilito dalla deliberazione n. 35 del 10/9/1996 del Commissario Straordinario dell'Istituto appaltante, i diritti di segreteria nella misura risultante dalla tabella D), punto G), allegata alla legge 8/6/1962, n.604, modificata dall'art. 19-ter del D.L. 31/8/1987 n. 359, come convertito in legge 29/10/1987, n.440.

Articolo 16

- Ai fini fiscali le Parti dichiarano che le prestazioni di cui al presente contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e nell'attuazione di

programmi di edilizia residenziale pubblica; pertanto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) secondo le disposizioni vigenti in materia ed alla registrazione a tassa fissa minima.

Articolo 17

- Per tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 2 del capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, elegge il proprio domicilio speciale in Latina, via Curtatone n. 2, presso la sede dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Latina.

- Ai sensi dell'art. 76, del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Impresa elegge domicilio per le comunicazioni dell'Ente in _____, Via _____, n° _____, presso la propria sede legale.

- Il domicilio legale delle Parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

Articolo 18

- Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto e non definite, ai sensi dell'art. 205 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si conviene la competenza esclusiva del foro di Latina.

- Io Ufficiale Rogante, richiesto, ho ricevuto il presente atto formato e stipulato in modalità elettronica da persona di mia fiducia per intero su sedici facciate e per ventitre righe sulla diciassettesima facciata a video con imposta di bollo assolta in forma virtuale.

- Del presente atto ho dato lettura alle Parti, che, da me interpellate, lo hanno dichiarato del tutto conforme alla loro volontà e lo approvano senza

riserve e, pertanto, con me Ufficiale Rogante, con firma digitale - ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., recante "Codice dell'Amministrazione digitale"(CAD) - lo sottoscrivono.

Il Dirigente (F.to in modalità elettronica)

L'Impresa (F.to in modalità elettronica)

L'Ufficiale rogante (F.to in modalità elettronica)